


POLIZIA e COMMERCIO

Circolare Operativa 21 marzo 2016, n. 23

Il controllo del conducente straniero: la traduzione della patente di guida

 **LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE**
CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI
15/17 Settembre 2016 RICCIONE

Per accedere ai contenuti online di questa circolare:

1. clicca sui link che trovi all'interno di questa circolare
2. nella pagina web che compare, clicca su "login"
3. inserisci nome utente e password indicati di seguito

Nome Utente: giornatepolizialocale
Password: riccione016

■ CIRCOLAZIONE CON PATENTI RILASCIATA DA STATI NON UE E NON SEE

Va premesso, innanzitutto, che l'**art. 135, ai commi 1 e 2**, prevede che:

“Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, **unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.**”

La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.”

Abbiamo pertanto appurato due cose fondamentali:

- ✓ La prima che il permesso internazionale, così come la traduzione, nulla valgono se non esibite congiuntamente alla patente di guida nazionale
- ✓ La seconda che il permesso internazionale, se redatto su modelli riconosciuti da convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, vale come traduzione

Il permesso internazionale

Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

L'esibizione del permesso internazionale è richiesta solo se la patente è stata rilasciata da un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo e se questa non è conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna sulla circolazione stradale.

Il permesso internazionale deve essere conforme ai modelli previsti dalle stesse Convenzioni.

Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "**Ginevra 1949**" e il modello "**Vienna 1968**".

Entrambi i permessi internazionali di guida sono attualmente ottenibili in Italia ; il modello "Vienna 1968" ha una validità di **3 anni**, mentre quello "Ginevra 1949" ha una validità di **1 anno**, sempre nei limiti della validità della patente nazionale.

Si segnala che alcuni Paesi (ad esempio Stati Uniti) riconoscono validità unicamente alle patenti internazionali conformi al modello "Ginevra 1949": **l'Italia li riconosce entrambi.**

L'Italia ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1926 (che però non prevedeva un modello di patente), alla Convenzione di Ginevra del 1949 e alla Convenzione di Vienna del 1968; queste ultime due convenzioni recano modelli di patente che sono del tutto simili ai modelli nazionali, compreso l'ultimo modello card. Sinteticamente, i modelli delle Convenzioni riportano un sistema di codifica dei dati come le nostre patenti, in modo da consentire l'individuazione dei corrispondenti dati. Per questo le Convenzioni richiedono l'uso di caratteri latini o corsivo inglese, così da rendere facilmente leggibile il documento, con l'aiuto dei codici. Anche le categorie sono uguali a quelle previste dall'articolo 116 e, infatti, le patenti italiane sono conformi alle Convenzioni.

Le traduzioni

Per quel che concerne le **rappresentanze diplomatiche e consolari abilitate al rilascio** delle certificazioni di conformità al testo straniero queste sono, oltre che le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nel Paese di origine dell'atto o documento, anche le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato firmato operanti in Italia.

Per quanto riguarda i **traduttori ufficiali** è stato ritenuto che con tale espressione devono intendersi tutti coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure.

Pertanto, in base a tali criteri **sono da ritenersi valide in Italia**

- ✓ sia le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati,
- ✓ sia le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra e anche se non iscritti né negli albi dei tribunali né nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, essendo sufficiente che le traduzioni da loro redatte risultino asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario oppure davanti ad un notaio.

Non é necessaria la traduzione per:

- ✓ titolo di guida rilasciato da uno qualsiasi degli stati dell'Unione Europea, qualunque sia il modello e la lingua utilizzate. Al riguardo occorre precisare che è stato predisposto dall'Unione Europea una tabella di equipollenza per rendere comprensibili tutte le patenti con riferimento alla categorie attuali;
- ✓ titolo di guida rilasciato dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- ✓ titolo di guida rilasciato dalla Svizzera in forza di un'accordo (EFTA).

Ipotesi di violazione

MANCANZA DELLA TRADUZIONE

€280,00 entro 5 giorni (riduzione del 30% rispetto al minimo edittale)


€400,00 dal 6° al 60° giorno

- [Art. 135, commi 1 e 8 C.d.S.](#)

Modulistica

- [Verbale di violazione](#)

Modello Ginevra (validità un anno dal rilascio) - Esempio



Modello Vienna (validità tre anni dal rilascio) - Esempio





Tabelle tutti gli stati del mondo con riferimento all'obbligo di traduzione

AFRICA		
SERVE TRADUZIONE		
ALGERIA		MALI
ANGOLA		MAROCCO
BENIN		MAURITANIA
BOTSWANA		MAURITIUS
BURKINA FASO		MOZAMBICO
BURUNDI		NAMIBIA
CAMEROUN		NIGER
CAPO VERDE		NIGERIA
CIAD		REPUBBLICA CENTRAFRICANA
COMORE		REPUBBLICA DEL CONGO
COSTA D'AVORIO		REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO
EGITTO		RUANDA
ERITREA		SAO TOME' E PRINCIPE
ETIOPIA		SENEGAL
GABON		SEYCELLES
GAMBIA		SIERRA LEONE
GHANA		SOMALIA
GIBUTI		SUD AFRICA
GUINEA		SUDAN
GUINEA BISSAU		SUD SUDAN
GUINEA EQUATORIALE		SWAZILAND
KENIA		TANZANIA
LESOTO		TOGO
LIBERIA		TUNISIA
LIBIA		UGANDA
MADAGASCAR		ZAMBIA
MALAWI		ZIMBABWE
STATI NON RICONOSCIUTI DA ITALIA		
SOMALILAND		

AMERICA		
SERVE TRADUZIONE		
ANGUILLA		GUADALUPE
ANTIGUA END BARB.		GUATEMALA
ANTILLE OLANDESI		GUIANA
ARGENTINA		GUIANA FRANCESCE
ARUBA		HAITI
BAHAMAS		HONDURAS
BARBADOS		JIAMAICA
BELIZE		MESSICO
BERMUDA		MONSERRAT
BOLIZIA		NICARAGUA
BRASILE		PANAMA
BRITISH VIRGIN IS.		PARAGUAY
CANADA		PERU'
CAYMAN ISLAND		PUERTO RICO
CILE		S.T KITTS END NEVIS
COLOMBIA		SAINT LUCIA
COSTA RICA		SAINT PIERRE e MIQUELON
CUBA		SAINT VINCENT GRAN.
DOMICANA REPUBBLICA		SURINAME
DOMINICA		TRINIDAD END TOBAGO
EL SALVADOR		TURKS END CAICOS
EQUADOR		URUGUAY
FALKLAND		USA
GRENADA		VIRGIN ISLAND AMERICA
GROENLANDIA		

OCEANIA		
SERVE TRADUZIONE		
AUSTRALIA		NIUE
FIGI		NUOVA GUINEA
ISOLE COOK		NUOVA ZELANDA
ISOLE SALOMONE		PALAU
ISONE MARSHALL		SAMOA
KIRIBATI		TONGA
MICRONESIA		TUVALU
NAURU		VANUATU

ASIA	
SERVE TRADUZIONE	
AFGHANISTAN	KUWAIT
ARABIA SAUDITA	LAOS
ARMENIA	LIBANO
AZERBAIGIAN	MALDIVE
BAHREIN	MALESIA
BANGLADESH	MONGOLIA
BHUTAN	NAGORNO KARABAKH
BIRMANIA	NEPAL
BRUNEI	OMAN
CAMBOGIA	PAKISTAN
CINA	QATAR
CIPRO	RUSSIA
COREA DEL NORD	SINGAPORE
COREA DEL SUD	SIRIA
EMIRATI ARABI UNITI	SRI LANKA
FILIPPINE	TAGIKISTAN
GEORGIA	TAIWAN
GIAPPONE	THAILANDIA
GIORDANIA	TIMOR EST
INDIA	TURCHIA
INDONESIA	TURKMENISTAN
IRAN	UZBEKISTAN
IRAQ	VIETNAM
KAZAKISTAN	YEMEN
KIRGHIZISTAN	
NON SERVE TRADUZIONE	STATI NON RICONOSCIUTI DA ITALIA
ISRAELE	ABCASIA
	OSSEZIA DEL SUD
	NAGORNO KARABAKH
	NUOVA RUSSIA
	TRANSNISTRIA

EUROPA

SERVE TRADUZIONE		NON SERVE TRADUZIONE
ALBANIA		AUSTRIA
ANDORRA		BELGIO
BIELORUSSIA		BULGARIA
BOSNIA ERZEGOVINA		CIPRO
KOSOVO		CROAZIA
MACEDONIA		DANIMARCA
MOLDOVIA/MOLDAVIA		ESTONIA
MONACO – PRINCIPATO DI		FINLANDIA
MONTENEGRO		FRANCIA
RUSSIA		GERMANIA
SERBIA		GRAN BRETAGNA
TURCHIA		GRECIA
UCRAINA		ISLANDA
		IRLANDA
		LETONIA
STATI NON RICONOSCIUTI DA ITALIA		LIECHTENSTEIN
CIPRO NORD		LITUANIA
		LUSSEMBURGO
		MALTA
		NORVEGIA
		OLANDA
		POLONIA
		PORTOGALLO
		REPUBBLICA CECA
		ROMANIA
		SAN MARINO
		SLOVACCHIA
		SLOVENIA
		SPAGNA
		SVEZIA
		SVIZZERA
		UNGHERIA
		VATICANO

Da ricordare che le patenti del sovrano ordine di malta (s.m.o.m.) sono riconosciute dalla comunità internazionale